

Dec/via/843



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità" di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di "Impianto per rifiuti tossici e nocivi" da realizzarsi in Comune di Carpi (MO), località Fossoli presentata da Niagara S.r.l. con sede in Via S. Antonio n.1, Carpi (MO), in data 27 aprile 1990;

VISTO il parere, formulato, in data 10 dicembre 1990 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria, sul progetto presentato da Niagara S.r.l.;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla stessa Niagara S.r.l. in data 20 dicembre 1990, che non modifica sostanzialmente il parere della Commissione;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:
preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante un impianto di trattamento per rifiuti speciali

tossici e nocivi, con una capacità di trattamento di 50.000 t/a di rifiuti liquidi (40.000 t/a rifiuti speciali, 10.000 t/a rifiuti tossici), comprendente i seguenti trattamenti principali: decantazione, flottazione, estrazione, raccolta di liquido combustibile da recupero, riduzione cromo esavalente, riduzione ed ossidazione cianuri, trattamento dei fanghi di risulta con omogeneizzazione, ispessimento, condizionamento e disidratazione;

osservato che:

- la Regione Emilia Romagna nel parere del 25 luglio 1990 trasmesso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L. 349/86, ha fatto tra l'altro presente di non essere in grado di valutare la compatibilità dell'intervento con le previsioni del "Piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti", a causa della genericità dei dati esposti nello Studio d'impatto ambientale in riferimento al bacino d'utenza ed alle quantità delle varie tipologie dei rifiuti da trattare;
- la stessa Regione nel parere predetto ha fatto altresì presente che l'intervento non rientra tra gli impianti strategici previsti dal "Piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali" adottato dal Consiglio Provinciale di Modena e che lo studio d'impatto non chiarisce adeguatamente i rapporti con gli strumenti regionali e provinciali di pianificazione del traffico;

valutato che:

la documentazione trasmessa dal proponente risulta carente ai fini degli approfondimenti necessari per la valutazione della compatibilità ambientale e che in particolare mancano:

- per quanto concerne il quadro di riferimento progettuale:
 - a) la presentazione di oggettivi parametri quantitativi atti a caratterizzare le emissioni in aria e gli scarichi liquidi;
 - b) la caratterizzazione, in termini di pericolosità, degli efflussi dell'impianto;
 - c) la definizione dettagliata dei sistemi di controllo e monitoraggio di tali efflussi e l'efficacia, in termini quantitativi dei sistemi di abbattimento;
 - d) l'analisi dell'impatto potenziale conseguente alla dispersione accidentale, o in condizioni di normale funzionamento, dei microrganismi impiegati nel trattamento;



Il Ministro dell' Ambiente

- per quanto riguarda il piano di riferimento ambientale:
 - a) la descrizione adeguata, in termini quantitativi, dello stato di qualità delle diverse componenti ambientali, tenendo conto che, dai limitati dati forniti, almeno la qualità dell'aria appare sostanzialmente compromessa;
 - b) la valutazione adeguata delle eventuali interferenze indotte dal progetto sulla qualità dell'aria e dei corpi idrici nonchè sulle attività agricole ed umane in genere nell'area in esame;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale non ha ritenuto la documentazione trasmessa dal proponente sufficiente per l'espressione di un motivato giudizio di compatibilità ambientale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto ed alla situazione dei luoghi;

VISTA la nota del 25 luglio 1990 con cui l'Assessorato Ambiente della Regione Emilia Romagna ha espresso parere negativo, motivato da rilievi riguardanti tra l'altro quanto di seguito sintetizzato nei punti salienti:

- lo studio d'impatto ambientale presentato corrisponde solo in parte a quanto stabilito nel DPCM 27 giugno 1988, e risulta impreciso ed insufficiente riguardo ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale; in particolare definisce solo in modo generico il bacino di utenza dell'impianto proposto e non specifica la quantità dei rifiuti relativa alle diverse tipologie nè la loro provenienza; non vengono sufficientemente descritti i processi di trattamento dei rifiuti; non sono precisati gli usi specifici e le relative quantità di acqua potabile derivata dall'acquedotto civile; non viene analizzato lo stato ambientale iniziale; non sono considerate le possibilità di incidente; non vengono chiarite le modalità di smaltimento dei fanghi prodotti ed i conseguenti impatti ambientali, nè è stato qualificato il refluo in uscita e l'impatto di eventuali scarichi inadeguati per il depuratore civile di Carpi e Correggio; il previsto monitoraggio degli impatti sulle acque sotterranee è insufficiente;
- la mancanza di elementi in merito al bacino di utenza ed alla quantità e provenienza dei rifiuti non consente di valutare la compatibilità dell'intervento con le previsioni del "Piano Regionale in materia di organizzazione dei Servizi di smaltimento dei rifiuti" (deliberazione n. 2425 dell' 8.2.89); in particolare a pochi

WP

- chilometri di distanza dall'area nella quale è prevista l'ubicazione dell'impianto è già operativa (diversamente da altre aree della Regione) una piattaforma polifunzionale, dotata del ciclo completo di trattamento e innocuizzazione con smaltimento finale, in grado di trattare le medesime tipologie di rifiuti, con una potenzialità attuale di 50.000 t/a, in corso di potenziamento con i fondi FIO 1989;
- l'intervento in questione non rientra nelle previsioni del "Piano Infraregionale Rifiuti Solidi Urbani e Speciali", adottato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 799 il 02.10.1989; tale Piano individua diversi impianti strategici, ma non quello proposto perchè non necessario, ed anzi esuberante rispetto ai fabbisogni di smaltimento del territorio provinciale;
 - l'impianto progettato non costituisce un trasferimento di un impianto esistente regolarmente autorizzato;
 - secondo quanto precisato dall'Amministrazione comunale il PRG intende destinare nell'area d'intervento attività produttive già presenti nel territorio del Comune e che attualmente non trovano una corretta sistemazione urbanistica; in sede di adozione di PRG non si era considerato il trattamento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi, ma solo il trasferimento da un'area non idonea del servizio di trasporto di rifiuti speciali e tossico - nocivi esercitato dalla soc. Carpispurgo;
 - l'intervento si inserisce in un'area ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 1989; quindi nella fase di predisposizione del relativo piano, non appare congruo importare rifiuti provenienti da tutto il bacino Padano, come dichiarato nello studio d'impatto ambientale;
 - l'intervento si inserisce in un'area antropizzata, attornata a poche centinaia di metri da centri abitati, in cui non si ritiene opportuno insediare attività di accumulo e trattamento di rifiuti;

VISTA la ulteriore nota del 31 gennaio 1991 con cui l'Assessorato ambiente della Regione Emilia Romagna, a seguito dell'esame della documentazione integrativa presentata da Niagara S.r.l., conferma il parere negativo espresso con la suddetta nota del 25 luglio 1990;

VISTA la nota 4 marzo 1991 con cui il Ministero per i beni culturali ed ambientali non solleva rilievi;



Il Ministro dell'Ambiente

VISTE le osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, dalla Provincia di Modena e dal Comune di Carpi in data 16 maggio 1990, con le quali si esprime parere negativo motivato sull'impianto di trattamento in questione, nonché le ulteriori note del Comune di Carpi trasmesse in data 18 settembre, 14 e 17 dicembre 1990;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo all' "Impianto per rifiuti speciali tossici e nocivi" da realizzarsi in Comune di Carpi (MO), località Fossoli, presentato da Niagara S.r.l.;

D I S P O N E

che il presente provvedimento sia comunicato a Niagara S.r.l. ed alla Regione Emilia Romagna, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma lì 16 SET. 1991

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Stella

IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

Antonio

LF
LF

WR